

REGOLAMENTO (CE) N. 1106/2001 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2001

che proroga il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3621/92, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di determinati prodotti della pesca nelle Isole Canarie e del regolamento (CE) n. 527/96, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune nonché introduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle Isole Canarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3621/92 ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 527/96 ⁽³⁾ sono giunti a termine il 31 dicembre 2000.
- (2) Il periodo transitorio per l'introduzione della tariffa doganale comune nelle Isole Canarie, fissato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie ⁽⁴⁾, è anch'esso giunto a termine il 31 dicembre 2000.
- (3) Nell'ottobre e nel novembre 2000, le autorità spagnole hanno chiesto di mantenere le misure riguardanti la tariffa doganale comune per le Isole Canarie oltre il 2000, giustificando la loro richiesta mediante documentazione appropriata.
- (4) Tenuto conto di questa richiesta, è stato deciso di prorogare il periodo transitorio stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1911/91 fino al 31 dicembre 2001.
- (5) Il tempo per valutare la documentazione, al fine di determinare definitivamente se il mantenimento delle misure per il periodo richiesto è tuttora giustificato, è stato insufficiente. La continuità del suddetto regime si

rende pertanto necessaria, considerato che una soppressione immediata delle misure avrebbe un effetto negativo nella produzione locale. Il periodo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3621/92 e (CE) n. 527/96 deve essere, dunque, prorogato fino al 31 dicembre 2001.

- (6) Al termine della summenzionata valutazione, la Commissione presenterà, se necessario, una nuova proposta tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3621/92, la data «31 dicembre 2000» è sostituita dalla data «31 dicembre 2001».
2. All'articolo 1, paragrafo 2, e agli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 527/96, la data «31 dicembre 2000» è sostituita dalla data «31 dicembre 2001».
3. Agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 527/96, la data «1° gennaio 2001» è sostituita dalla data «1° gennaio 2002».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. LEJON

⁽¹⁾ GU C 380 del 30.12.2000, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 368 del 17.12.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 28.3.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2001 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).